

L. 15 dicembre 1999, n. 482 ⁽¹⁾

Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche ⁽²⁾.

(2) Per l'attuazione della presente legge vedi il *D.P.R. 2 maggio 2001, n. 345*.

OMISSIS

Art 16

1. Le regioni e le province possono provvedere, a carico delle proprie disponibilità di bilancio, alla creazione di appositi istituti per la tutela delle tradizioni linguistiche e culturali delle popolazioni considerate dalla presente legge, ovvero favoriscono la costituzione di sezioni autonome delle istituzioni culturali locali già esistenti.